

COMUNE DI VILLALVERNIA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 02/03/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, ed individua la soglia di esenzione in presenza di specifici requisiti.
2. Si stabiliscono, altresì, nel rispetto del principio della progressività, le aliquote da applicarsi agli scaglioni di reddito, come determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale IRPEF è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Villalvernia, sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, fatte salvo percentuali ulteriori consentite dalla legge;
2. L'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012, è stabilita, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 1, co. 11, del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. 148 del 14.09.2011, nell'aliquota unica dello 0,4%.
3. L'aliquota è determinata, annualmente, dal Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.

ART. 4 – SOGLIA DI ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. L'addizionale comunale IRPEF non è dovuta dai soggetti che abbiano conseguito un reddito annuo, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 360/1998, inferiore ad € 10.000,00.
3. I soggetti che non hanno maturato il requisito di esenzione, vale a dire che hanno un reddito superiore a 10.000,00, devono corrispondere l'addizionale comunale sull'intero reddito conseguito.

ART. 5 - VERSAMENTO

Acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

ART. 6 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.01.2012.

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006

2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 Del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.

ART: 6 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.01.2012.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. 28.09.1998 n. 3860 e s.m.i, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossioni tributi.